



Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

Alla c.a.

Egr. Sigg.

CLIENTI IN INDIRIZZO

3 SETTEMBRE 2026

CIRCOLARE CLIENTI 2026 NR. 15

**OGGETTO: DLGS. 7 AGOSTO 2026 N. 148 - DECRETO OMNIBUS:
PRINCIPALI NOVITÀ FISCALI**

PREMESSA

Il D.Lgs. 7 agosto 2026 n. 148, c.d. “decreto Omnibus”, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 agosto 2026 n. 185, è in vigore dal 12 agosto 2026. Si tratta di un provvedimento correttivo che interviene su un numero molto ampio di istituti — imposte sui redditi, IVA, imposta sulle successioni, accertamento — con decorrenze differenziate: alcune misure hanno effetto già sul periodo d’imposta 2025, altre soltanto dal 2027.

Di seguito riepiloghiamo le novità di maggiore interesse per la clientela dello Studio. Per le fattispecie che riguardano la Vostra posizione la valutazione va condotta sui dati concreti: lo Studio è a disposizione per l’esame dei singoli casi.

IN SINTESI:

- familiari a carico: cade il requisito della convivenza nei rinvii generici, con effetto già sul 2025;
- auto aziendali: nuove percentuali di fringe benefit ed estensione della disciplina transitoria;
- IVA: il termine per esercitare la detrazione torna al secondo anno successivo;
- concordato preventivo 2026-2027: modificate cause di esclusione e benefici;
- ravvedimento 2020-2023 riservato a chi rinnova il concordato;
- POS e corrispettivi telematici: introdotta una tolleranza del 5%.

1. FAMILIARI A CARICO

Il decreto corregge il coordinamento fra le detrazioni IRPEF per carichi di famiglia e le altre norme fiscali che fanno riferimento ai familiari.

Quando una disposizione richiama genericamente i familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR — come accade, ad esempio, per i beni e i servizi di welfare aziendale — il rinvio comprende il coniuge non legalmente ed effettivamente separato, i figli e gli altri familiari indicati nell’articolo 433 del codice civile, senza più alcun requisito di convivenza o di corresponsione di assegni alimentari.

Il requisito resta invece necessario dove la norma richieda espressamente che il familiare sia “fiscalmente a carico”: in quel caso, per i soli familiari diversi dal coniuge e dai figli, occorre — oltre al limite di reddito — la convivenza con il contribuente oppure la percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell’autorità giudiziaria.



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)

DECORRENZA:

Le nuove regole si applicano a partire dal periodo d'imposta in corso al 20 dicembre 2025: per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare, quindi, già dal 2025.

2. AUTO CONCESSE IN USO PROMISCOO AI DIPENDENTI

Per le auto concesse in uso promiscuo il fringe benefit resta pari al 50% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 chilometri, calcolato sulle tabelle ACI e al netto delle somme trattenute al dipendente. La percentuale si riduce per i veicoli a minori emissioni:

TIPOLOGIA DI VEICOLO	PERCENTUALE
Veicolo a batteria a trazione esclusivamente elettrica	10%
Veicolo elettrico ibrido plug-in	20%
Altri veicoli	50%

Il valore così determinato è incrementato del 50% dopo il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello di prima immatricolazione. È inoltre previsto un incremento del 5% quando il veicolo ha accessori o allestimenti non compresi nelle tabelle ACI e non acquistati direttamente dal lavoratore.

Disciplina transitoria

Continua ad applicarsi il criterio precedente, basato sulle emissioni di CO₂, per i veicoli concessi in uso promiscuo dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2024 e per quelli ordinati dal datore di lavoro entro il 31 dicembre 2024 e concessi in uso promiscuo nel corso del 2025.

ATTENZIONE:

Le nuove regole operano dal periodo d'imposta 2026 e riguardano anche i veicoli concessi in uso promiscuo nel 2025 che non rientrano nella disciplina transitoria. Sono fatti salvi i comportamenti tenuti dai datori di lavoro fino al 31 dicembre 2025, senza rimborso delle maggiori imposte già versate.

3. IVA: PIÙ TEMPO PER ESERCITARE LA DETRAZIONE

Il decreto amplia i termini sia per l'annotazione delle fatture di acquisto sia per l'esercizio del diritto alla detrazione. Il diritto può ora essere esercitato, al più tardi, con la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui è sorto, ed entro lo stesso termine deve avvenire la registrazione della fattura. Viene così ripristinato, in sostanza, il termine biennale vigente prima delle modifiche del 2017.

FATTURE A CAVALLO D'ANNO:

È venuto meno il vincolo che imponeva di annotare la fattura con riferimento al medesimo anno di ricezione: la fattura di dicembre ricevuta a gennaio può quindi essere detratta nella dichiarazione annuale dell'anno precedente. Resta invece fermo che non può confluire nella liquidazione periodica di dicembre.



4. PROFESSIONISTI: CREDITI D'IMPOSTA ACQUISTATI

Per gli esercenti arti e professioni, i differenziali positivi derivanti dalla cessione o dalla compensazione di crediti d'imposta acquistati — compresi quelli derivanti dai bonus edilizi — costituiscono reddito di lavoro autonomo. Su tali differenziali si applica un'imposta sostitutiva con la stessa aliquota prevista per le rendite finanziarie, oggi pari al 26%, da versare nei termini del saldo delle imposte sui redditi.

Restano fuori dal regime i crediti d'imposta ricevuti come corrispettivo di una prestazione professionale, che concorrono ordinariamente alla formazione del reddito.

La disciplina si applica ai crediti acquistati dal 12 agosto 2026. È però possibile estenderla anche ai crediti acquistati a partire dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2024, presentando se necessario una dichiarazione integrativa e senza rimborso delle maggiori imposte già versate. La rettifica del 2024 può però incidere su una proposta di concordato già accettata: la scelta va valutata caso per caso.

5. CONCORDATO PREVENTIVO BIENNALE 2026-2027

Il decreto modifica la disciplina del concordato con effetto dal biennio 2026-2027. Le novità di maggiore rilievo sono le seguenti:

PROFILO	NOVITÀ
Requisiti e cause di esclusione	L'adesione espressa in assenza dei requisiti o in presenza di una causa di esclusione è priva di effetti.
Modifica della compagine	Nel rinnovo, per società di persone e associazioni professionali, la modifica non fa venire meno il concordato se i nuovi soci o associati provengono da lavoro dipendente oppure hanno redditi d'impresa o di lavoro autonomo non superiori a 35.000 euro.
Professionisti e associazioni	L'obbligo di adesione coordinata fra il singolo e l'associazione o la società tra professionisti opera soltanto quando le attività sono riconducibili al medesimo indice ISA.
Dichiarazione integrativa	Non comporta più automaticamente la decadenza: il reddito concordato viene rideterminato sui dati corretti.
Benefici in caso di rinnovo	Esonero dal visto di conformità per compensazioni fino a 100.000 euro annui per l'IVA e 70.000 euro per imposte dirette e IRAP; rimborsi IVA fino a 100.000 euro senza visto né garanzia.
Versamenti e acconti	Per il biennio 2026-2027 la rateazione delle imposte concordate non comporta interessi; in caso di rinnovo non è dovuta la maggiorazione dell'acconto.

TERMINE DI ADESIONE:

Per i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare il termine è lunedì 2 novembre 2026. Lo Studio sta contattando i clienti potenzialmente interessati per la valutazione.



6. RAVVEDIMENTO 2020-2023 PER CHI RINNOVA IL CONCORDATO

Il decreto ripropone un ravvedimento con imposta sostitutiva per le annualità dal 2020 al 2023, riservato ai soggetti che hanno applicato gli ISA e che rinnovano l'adesione al concordato per il biennio 2026-2027 entro i termini di legge. Secondo la lettura prevalente restano quindi esclusi sia chi aderisce al concordato per la prima volta nel 2026, sia chi ha aderito al biennio 2025-2026.

Per ciascuna annualità la base imponibile è data dall'incremento del reddito già dichiarato al 12 agosto 2026, in misura variabile secondo il punteggio ISA:

PUNTEGGIO ISA	INCREMENTO	ALiquOTA 2022-2023	ALiquOTA 2020-2021
10	5%	10%	7%
Da 8 a meno di 10	10%	10%	7%
Da 6 a meno di 8	20%	12%	8,4%
Da 4 a meno di 6	30%	15%	10,5%
Da 3 a meno di 4	40%	15%	10,5%
Inferiore a 3	50%	15%	10,5%

Per l'IRAP l'aliquota è del 3,9% per il 2022-2023 e del 2,73% per il 2020-2021. L'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi non può comunque essere inferiore a 1.000 euro per ciascuna annualità. Il versamento potrà essere effettuato dal 1° gennaio 2027 al 15 marzo 2027, in unica soluzione oppure in un massimo di dieci rate mensili. Le modalità di comunicazione dell'opzione saranno definite da un provvedimento dell'Agenzia delle Entrate, non ancora emanato.

TERMINI DI ACCERTAMENTO:

Per tutti i soggetti ISA che rinnovano il concordato 2026-2027 i termini di accertamento in scadenza al 31 dicembre 2026 sono prorogati al 31 dicembre 2027, anche senza aderire al ravvedimento. Per le annualità oggetto di ravvedimento la proroga arriva al 31 dicembre 2029.

7. LE ALTRE NOVITÀ

Il decreto contiene numerosi altri interventi. Si segnalano quelli di maggiore interesse pratico per la clientela dello Studio:

TEMA	NOVITÀ
Contribuenti forfetari	Dal 2026 è soppressa la riduzione di un anno del termine di accertamento per chi documenta i corrispettivi con fattura elettronica.
POS e corrispettivi telematici	Nessuna sanzione quando lo scostamento fra il numero dei pagamenti elettronici accettati e quello delle operazioni trasmesse non supera il 5%.
Enti del Terzo settore	Ai soli fini IRAP la qualificazione dell'attività continua a seguire le regole del TUIR. Dal periodo d'imposta 2026, escluse le imprese sociali.

Studio De Gregorio

COMMERCIALISTI E REVISORI LEGALI
www.studiodegregorio.info

TEMA	NOVITÀ
Accertamento su componenti pluriennali	Il termine decorrerà dalla dichiarazione in cui la quota è dedotta per la prima volta, ma solo per beni e servizi acquistati dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2027.
Società a ristretta base sociale	La presunzione di distribuzione degli utili ai soci è circoscritta ai casi di ricavi non contabilizzati o di costi inesistenti, provati con elementi certi e precisi.
Accertamenti da antieconomicità	Lo scostamento dal valore di mercato rileva solo se accompagnato da altri elementi gravi, precisi e concordanti, oppure se manifesto e rilevante.
Trust	L'opzione per la tassazione al momento del conferimento è estesa alle imposte ipotecaria e catastale.
Visto di conformità sul 730	L'iscrizione a ruolo del 30% della maggiore imposta è di competenza della Direzione provinciale del domicilio fiscale del contribuente.
Dividendi a fondi pensione UE	La ritenuta passa dall'11% al 20% sugli utili corrisposti dal 12 agosto 2026.
Stabili organizzazioni in Italia	Il rendiconto deve acquisire data certa entro il termine di presentazione della dichiarazione, dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2026.

8. CONCLUSIONI

Il decreto Omnibus tocca istituti molto diversi fra loro e con decorrenze differenti: alcune misure incidono già sulle dichiarazioni in corso di predisposizione, altre soltanto negli anni a venire.

Il punto che richiede la valutazione più immediata riguarda i soggetti ISA: il rinnovo del concordato per il biennio 2026-2027 e il ravvedimento delle annualità 2020-2023 sono collegati e vanno esaminati insieme, entro il termine del 2 novembre 2026. Lo Studio sta contattando i clienti potenzialmente interessati; chi desidera un esame della propria posizione può contattarci fin da ora.

Nota: La presente circolare ha finalità esclusivamente informative. Le singole disposizioni richiedono una verifica puntuale della fattispecie concreta. I riferimenti sono aggiornati alla data del 3 settembre 2026.

Studio De Gregorio Dottori Commercialisti Associati rimane a Vostra completa disposizione e coglie l'occasione per inviarVi cordiali saluti.

p. Studio DE GREGORIO COMM. ASS.TI



Via Buniva, 63 (Galleria del Cinema)
10064 Pinerolo (TO)



Corso Vinzaglio, 2
10121 Torino (TO)



Via Antonio Salandra, 18
00187 Roma (RM)